

ACCORDO CONTRATTUALE PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICI TRA L'AZIENDA ULSS N.1 - DOLOMITI ED IL SOGGETTO ACCREDITATO PRIVATO SOCIETA' NUOVA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE EROGATORE DI PRESTAZIONI SOCIOSANITARIE NELLA COMUNITA' ALLOGGIO PER PERSONE CON DISABILITÀ " CASA LUNGARDO" DI BELLUNO AI SENSI DELLA D.G.R.V. N. 1438 DEL 05.09.2017. PERIODO DAL 01.07.2025 AL 31.12.2026

tra

l'Azienda Unità Locale Socio Sanitaria n. 1- Dolomiti (di seguito Azienda ULSS) con sede legale a Belluno Via Feltre, n. 57, p.iva/c.f. 00300650256, nella persona del Commissario, legale rappresentante pro-tempore Dott. Giuseppe Dal Ben domiciliato per la carica presso la sede dell'Azienda Ulss n. 1 Dolomiti;

e

il Soggetto privato accreditato istituzionalmente Società Nuova – Società Cooperativa Sociale (di seguito Soggetto accreditato) con sede legale a Belluno Via Lungardo, n. 77 p.iva/c.f. 00700600257 nella persona del legale rappresentante pro-tempore dott. Bristot Federico, il quale dichiara, consapevole delle responsabilità penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. n. 445 del 2000, di non essere stato condannato con provvedimento definitivo (inclusi sentenza pronunciata a seguito di applicazione della pena su richiesta delle parti, decreto penale di condanna) per reati che comportano l'incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione;

Premesso che:

- la Regione del Veneto con LR n. 22 del 2002 ha disciplinato i criteri per l'autorizzazione alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie, sociosanitarie e sociali, nonché per l'accreditamento e la vigilanza delle stesse, siano esse gestite da soggetti aventi natura giuridica pubblica che di diritto;

-l'articolo 15, comma 1 della LR n. 22 del 2002 stabilisce e precisa che *"l'autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio non produce effetti vincolanti ai fini della procedura di accreditamento istituzionale, che si fonda sul criterio di regolazione dell'offerta in attuazione della programmazione socio-sanitaria regionale e attuativa locale"*;

-l'articolo 15, comma 2 della LR n. 22 del 2002 stabilisce che *"l'accreditamento istituzionale deve concorrere al miglioramento della qualità del sistema sanitario, socio-sanitario e sociale, garantendo ai cittadini adeguati livelli quantitativi e qualitativi delle prestazioni erogate per conto ed a carico del servizio sanitario nazionale e di quelle erogate nell'ambito degli interventi di cui alla legge n. 328 del 2000"*;

- l'articolo 17, comma 1 della LR n. 22 del 2002 stabilisce che *"l'accreditamento istituzionale per l'erogazione di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie non costituisce in capo alle aziende ed agli enti del servizio sanitario regionale un obbligo a corrispondere ai soggetti accreditati la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori dei rapporti di cui all'articolo 8 quinquies del D.lgs. n. 502 del 1992, nell'ambito del livello di spesa annualmente definito e delle quantità e tipologie annualmente individuate dalla Regione ai sensi della normativa vigente"*;

- l'articolo 17, comma 2 della LR n. 22 del 2002 stabilisce che *"l'accreditamento istituzionale per l'erogazione di interventi e servizi sociali non costituisce in capo alle aziende ed agli enti del servizio sanitario regionale nonché agli enti locali un obbligo a corrispondere ai soggetti accreditati la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori dei rapporti instaurati ai sensi della normativa vigente"*;

-l'articolo 17, comma 3 della L.R. 16 agosto 2002, n. 22 stabilisce che il Direttore generale dell'Azienda ULSS territorialmente competente provvede alla stipula degli accordi contrattuali, di cui all'articolo 8-quinquies del D.lgs.n. 502 del 1992 e s.m.i., con i Soggetti Accreditati Istituzionalmente, sulla base della disciplina definita dalla Giunta regionale *"mediante uno schema tipo di accordo contrattuale con il quale si stabiliscono l'indicazione delle quantità e delle tipologie di prestazioni da erogare e le modalità delle verifiche e dei controlli"*;

- la Giunta regionale con deliberazione n. 1438 del 05 settembre 2017, attuativa di quanto previsto dall'articolo 17 della LR n. 22 del 2002 ha disciplinato i contenuti del presente accordo contrattuale al fine di assicurare una omogenea e uniforme applicazione della norma richiamata;
- il Direttore generale dell'Azienda ULSS territorialmente competente, tenuto conto del fabbisogno e delle risorse disponibili stabilite dalla programmazione regionale nel vincolo della sostenibilità economico-finanziaria dell'intero sistema di offerta del SSR, ha formulato la programmazione aziendale locale delle risorse secondo criteri che assicurino l'appropriatezza nella presa in carico dei cittadini rispetto ai livelli assistenziali domiciliare, semiresidenziale e residenziale;
- le quantità e le tipologie di prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e sociali da erogare per conto del SSR a favore dei cittadini residenti nella regione Veneto sono definite dalla Unità di Valutazione Multidimensionale Distrettuale di riferimento territoriale, mediante progetti personalizzati previsti dalla normativa vigente e l'inserimento in apposite graduatorie laddove previste, sulla base di criteri di appropriatezza e di priorità di accesso rispetto alla gravità dei casi, al supporto familiare e al reddito disponibile;
- l'erogazione delle prestazioni avviene a seguito dell'attribuzione di una apposita impegnativa laddove prevista, e, comunque, nel limite delle risorse sanitarie determinato dalla programmazione aziendale locale nel quadro delle risorse sanitarie stabilite dalla programmazione regionale nei termini di cui ai punti precedenti;
- è fatta salva la libertà di scelta del cittadino rispetto al soggetto accreditato, che abbia stipulato un accordo contrattuale con l'Azienda ULSS di riferimento territoriale, a cui rivolgersi per l'erogazione delle prestazioni sanitarie, sociosanitarie e sociali;
- la tariffa comprensiva della quota sanitaria a carico dell'Azienda ULSS e della quota sociale a carico cittadino (compartecipazione)/Ente locale ove prevista, applicabile alle prestazioni oggetto del presente accordo contrattuale è stabilita dalla normativa regionale in materia DGRV n. 1301 del 14.11.2024 (e, per quanto applicabile, DGRV n. 740 del 14.05.2015), DGRV n. 1719 del 30.12.2022 e dalle disposizioni dei Comitati dei Sindaci dei Distretti dell'Azienda ULSS 1Dolomiti;
- Il Soggetto accreditato è in possesso dell'autorizzazione all'esercizio per la seguente Unità di Offerta (U.d.O.) Comunità Alloggio per persone con disabilità "Casa Lungardo", Via Lungardo n. 75 – 32100 Belluno per n. 10 posti letto in virtù del Decreto di Azienda Zero n. 32 del 24.01.2025 a seguito di trasferimento della struttura esistente da Via Feltre n. 1 a Belluno a Via Lungardo n. 75 a Belluno e dell'accreditamento istituzionale per n. 10 posti letto giusta DGRV n. 316 del 18.03.2021.
A seguito di trasferimento della struttura esistente in data 06.03.2025, Società Nuova s.c.s., ha presentato domanda di accreditamento istituzionale ad Azienda Zero e alla Regione Veneto in data 26.02.2025 per n. 10 di posti letto della medesima U.d.O., per l'erogazione delle specifiche prestazioni sanitarie, sociosanitarie e sociali secondo gli standard previsti dalle disposizioni regionali in materia, a seguito di trasferimento della struttura esistente ed è in attesa di verifica da parte di Azienda Zero e dalla Regione Veneto;
In considerazione dei tempi necessari per completare l'iter di accertamento dei requisiti di accreditamento sussistono le ragioni di urgenza, correlate ad interessi pubblici inerenti l'erogazione di prestazioni in continuità assistenziale ed il mantenimento dei livelli occupazionali, con condizione risolutiva e ripetizione delle quote riconosciute da questa Ulss in caso di esito negativo delle verifiche disposte da Azienda Zero e dalla Regione Veneto in merito all'accreditamento istituzionale della struttura considerata.

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1 - Oggetto

Nell'Unità di Offerta Comunità Alloggio per persone con disabilità "Casa Lungardo" vengono erogate le prestazioni sociosanitarie, rientranti nell'ambito dei livelli essenziali di assistenza, nonché degli eventuali livelli integrativi regionali, nel rispetto delle funzioni ed attività previste dalle disposizioni regionali per questa specifica tipologia di Unità di Offerta e nel tetto di spesa a carico delle risorse sanitarie determinato dalla programmazione aziendale locale nel quadro delle risorse sanitarie stabilite dalla programmazione regionale nel rispetto dell'equilibrio economico-finanziario dell'intero sistema di offerta del SSR.

L'Azienda U.L.S.S. 1 Dolomiti si avvale della Società Nuova Società Cooperativa Sociale con sede in Belluno Via Lungardo, n. 77, di seguito semplicemente indicata come Soggetto accreditato, per l'erogazione di prestazioni di assistenza socio sanitaria residenziale a favore di persone con disabilità psichica, fisica o plurima con diversi profili di non autosufficienza, certificata ai sensi della L.104/92, Unità d'Offerta Comunità alloggio per i seguenti posti letto, ubicati presso la Comunità Alloggio "Casa Lungardo" di Belluno, di seguito definita struttura:

- per n. 8 posti letto per persone con disabilità, accreditati e convenzionati mediante il presente accordo e assistite da Impegnative di Residenzialità riferite al livello assistenziale "Medio-Alto" o al livello assistenziale "Basso" in ragione del profilo di gravità della persona;
- per n. 2 posti letto, accreditati per i requisiti di unità di offerta Comunità Alloggio per persone con disabilità, riservati all'accoglienza temporanea, programmata e/o di emergenza, ai sensi della normativa regionale in materia e dei Regolamenti di accesso ai Servizi Residenziali dell'Azienda ULSS 1 Dolomiti.

Articolo 2 – Obblighi del Soggetto accreditato

Il Soggetto accreditato:

- garantisce l'osservanza di tutte le norme di legge, regolamenti e, comunque, delle norme di ogni rango e tipo, nessuna esclusa, in relazione ad ogni aspetto concernente l'esercizio della propria attività, compreso il regolare inquadramento contrattuale, del proprio personale dipendente e di quello dipendente da soggetti terzi cui sia affidata l'esecuzione di servizi, secondo quanto previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro di riferimento ed integrativi regionali sottoscritti dalle parti datoriali e sindacali rappresentative a livello nazionale;
- garantisce l'erogazione delle prestazioni oggetto del presente accordo contrattuale; comunica con congruo anticipo eventuali sospensioni di funzioni o attività oggetto del presente accordo; il preavviso dev'essere tale da garantire continuità assistenziale e da evitare disagio all'utenza;
- garantisce l'osservanza delle regole di correttezza e buona fede nell'esecuzione del presente accordo contrattuale anche sotto il profilo amministrativo-contabile;
- garantisce l'osservanza della disciplina nazionale e delle regole attuative disposte dalla Regione del Veneto in materia di:
 - tariffe e/o quote di rilievo sanitario secondo i provvedimenti specifici della Giunta regionale;
 - verifiche e controlli nell'ambito del sistema sanitario e sociosanitario;
 - incompatibilità del personale adibito all'erogazione delle prestazioni oggetto del presente accordo contrattuale, nonché dei titolari di una partecipazione nel Soggetto accreditato;
 - standard organizzativi di autorizzazione all'esercizio e di accreditamento istituzionale previsti dalla DGRV n. 1719/2022 – Allegato A e suoi aggiornamenti
 - compartecipazione alle spese da parte del cittadino;
 - mantenimento e adeguamento continuo ai requisiti prescritti in materia di autorizzazione all'esercizio e accreditamento istituzionale;
 - tutela per la responsabilità civile verso terzi per sinistri che possono derivare agli utenti o a terzi durante l'espletamento del servizio, attraverso la stipula di idoneo contratto assicurativo di responsabilità civile;
 - sistema informativo sanitario e sociosanitario con riferimento agli obblighi di tenuta documentale, ai debiti informativi nei confronti dell'Azienda ULSS della Regione del Veneto e del Ministero competente;
- osserva quanto previsto in merito alle procedure di accoglienza e di gestione dei progetti a favore degli utenti, descritte nel Documento Tecnico Integrativo allegato A al presente accordo contrattuale;
- pubblica sul proprio sito internet il bilancio sociale annuale con caratteristiche di completezza e facile accessibilità da parte degli utenti, in ottemperanza di quanto disposto dal Dlgs n. 117/2017, dalle linee guida per la redazione del bilancio sociale degli enti del Terzo settore approvate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con decreto del 4 luglio 2019 e dalle indicazioni fornite dall'ANAC con Delibera n. 21 del 12 gennaio 2022.

Articolo 3- Obblighi dell'Azienda ULSS

L'Azienda ULSS garantisce l'osservanza di tutte le norme di ogni rango e tipo in relazione ad ogni aspetto concernente l'esercizio della propria attività.

L'Azienda ULSS comunica tempestivamente al Soggetto accreditato ogni aggiornamento della disciplina nazionale e regionale aventi riflessi sull'applicazione del presente accordo contrattuale ai fini della modifica del medesimo, nonché ogni informazione utile al corretto adempimento degli obblighi assunti dallo stesso Soggetto accreditato.

L'Azienda ULSS acquisisce idonea certificazione antimafia al momento della stipula del presente accordo.

L'Azienda ULSS garantisce il rispetto di quanto previsto nel Documento Tecnico Integrativo allegato A al presente accordo contrattuale.

Articolo 4- Remunerazione e pagamento delle prestazioni

L'Azienda ULSS remunera le prestazioni erogate nei termini del presente accordo e per le prestazioni a carico in tutto o in quota parte delle risorse sanitarie, esclusivamente nei limiti del tetto di spesa a carico delle medesime risorse sanitarie determinato dalla programmazione aziendale locale nel quadro delle risorse stabilite dalla programmazione regionale, secondo le regole tariffarie vigenti al momento dell'esecuzione della prestazione stessa, nei termini di legge e del Fondo assegnato della Non Autosufficienza.

L'Azienda ULSS effettua il pagamento delle competenze spettanti in forza del presente accordo contrattuale al Soggetto accreditato entro il termine di giorni 60 dal ricevimento della fattura e della documentazione relativa all'attività svolta. La fattura è emessa non prima della fine del mese di effettuazione delle prestazioni. Il pagamento delle fatture non pregiudica il recupero di somme che, a seguito di accertamenti successivi, risultassero non dovute o dovute solo in parte.

Articolo 5- Requisiti autorizzativi e di accreditamento

Il Soggetto accreditato si impegna a mantenere nel tempo i requisiti autorizzativi e di accreditamento previsti dalla normativa statale e regionale vigente. Si impegna, inoltre, ad eseguire le prestazioni nel rispetto degli standard previsti dalla LR n. 22 del 2002 e s.m.i. e dai provvedimenti attuativi della stessa e ad attuare iniziative volte al miglioramento continuo della qualità.

Articolo 6- Durata dell'accordo contrattuale

Il presente accordo contrattuale decorre dal 01.07.2025 e avrà scadenza al 31.12.2026 con condizione risolutiva e ripetizione delle quote riconosciute da questa Ulss nel caso di esito negativo delle verifiche disposte da Azienda Zero e dalla Regione Veneto in merito all'accREDITAMENTO istituzionale della struttura considerata.

E' obbligo del Soggetto Accreditato provvedere ad assicurare l'eventuale rinnovo dell'accREDITAMENTO istituzionale durante la vigenza del presente Accordo Contrattuale e nel rispetto della tempistica stabilita da apposita normativa regionale.

Non è ammessa la proroga automatica.

Il presente accordo si rescinde automaticamente in caso di revoca dell'AccREDITAMENTO Istituzionale o di mancato rinnovo.

In caso di cessazione dell'attività su iniziativa del Soggetto accreditato, corre l'obbligo per il medesimo di darne comunicazione all'Azienda ULSS con preavviso di almeno 90 giorni, garantendo, comunque, la continuità delle prestazioni per tale periodo.

Articolo 7- Eventi modificativi e cause di risoluzione dell'accordo contrattuale

Il Soggetto accreditato accetta che:

- l'accREDITAMENTO, al pari dell'autorizzazione all'esercizio, non sia cedibile a terzi in mancanza di un atto regionale che ne autorizzi il trasferimento, previa acquisizione del parere favorevole dell'Azienda ULSS, espresso anche a seguito dei controlli antimafia previsti dalla normativa vigente, secondo le modalità di cui alla DGR 6/11/2012, n. 2201; la cessione dell'accordo contrattuale a terzi non autorizzata non produce effetti nei confronti dell'Azienda ULSS, il Soggetto subentrato deve stipulare un nuovo contratto agli stessi patti e condizioni previsti nel presente accordo contrattuale;
- ogni mutamento incidente su caratteristiche soggettive (ad es. cessione ramo d'azienda, fusione, scorporo, subentro di altro titolare) ed oggettive (ad es. spostamento della sede operativa, deve essere tempestivamente comunicato alla Regione del Veneto e all'Azienda ULSS competente territorialmente, secondo quanto previsto dalla DGR 6/11/2012, n. 2201;

Il presente accordo contrattuale si risolve di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c. nei seguenti casi:

- perdita di un requisito soggettivo od oggettivo prescritto in capo al Soggetto accreditato previamente

- accertato dall'Azienda ULSS;
- accertata incapacità di garantire le proprie prestazioni;
- accertamento – ove applicabile – di situazioni di incompatibilità in relazione ai soggetti operanti per il Soggetto accreditato e ai relativi titolari di partecipazioni.

Nei casi di risoluzione di diritto viene disposta la revoca dell'accreditamento.

L'Azienda ULSS si riserva di sospendere in via cautelare, con apposito atto contenente l'indicazione della durata della sospensione, l'efficacia del presente accordo contrattuale per il tempo necessario ai fini della verifica delle circostanze che determinano la risoluzione di diritto. L'Azienda ULSS si riserva, inoltre, di disporre analoga sospensione per un tempo espressamente specificato, per altri giustificati motivi attinenti alla regolarità e qualità del servizio.

Articolo 8- Adeguamento dell'accordo contrattuale a disposizioni nazionali e regionali

Le parti assumono l'obbligo di adeguare il contenuto del presente accordo contrattuale in attuazione di sopravvenute disposizioni nazionali e regionali, con indicazione dei termini relativi alle nuove obbligazioni assunte.

Articolo 9- Modifiche ed integrazioni dell'accordo contrattuale

Eventuali modifiche al presente accordo contrattuale, potranno essere inserite previa acquisizione del parere favorevole della Regione del Veneto.

Eventuali integrazioni al presente accordo contrattuale, finalizzate al perseguimento degli obiettivi di politica sanitaria e sociosanitaria regionale e locale, potranno essere inserite previo consenso di entrambe le parti.

Articolo 10- Tutela dati personali

Le Parti provvedono al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi al presente accordo contrattuale, nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali secondo le disposizioni vigenti in materia.

Si impegnano a tutelare la riservatezza delle persone ospiti ai sensi dell'art. 5 della legge 05.06.1990 n. 135 recante "Piano degli interventi urgenti in materia di prevenzione e lotta all'AIDS" e a quanto stabilito dal Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR), nonché da regolamenti aziendali mediante conseguente atto di nomina a Responsabile del trattamento dei dati personali come da Regolamento 2016/679/UE.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 28 del predetto GDPR, il soggetto accreditato è il Responsabile del trattamento ed è il soggetto "che tratta dati personali per conto del Titolare del trattamento", operando in posizione subordinata e mettendo in atto misure tecniche ed organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del GDPR e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato (colui al quale i dati personali si riferiscono). Il soggetto accreditato si impegna, in particolare, a porre in essere le misure di sicurezza disposte dalla normativa vigente, allo scopo di ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, di dati personali e relativi alla salute, nonché di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità per le quali essi sono raccolti.

Le parti si impegnano alla sottoscrizione dell'Accordo per la Nomina a Responsabile esterno del Trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679 il cui schema è allegato al presente accordo.

Articolo 11- Codice di comportamento Azienda ULSS 1 Dolomiti

Premesso che il Soggetto accreditato adotta il Modello organizzativo previsto dal D.Lgs n. 231 del 2001 comprensivo di un Codice Etico già allineato ai principi dei codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni, esso si impegna comunque ad applicare nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. n. 62 del 16/04/2013 e dal codice di comportamento dell'Azienda ULSS adottato con Deliberazione del Direttore Generale n. 591 del 31/05/2022, documento che dovrà essere disponibile presso il Centro Servizi, in quanto gli effetti si estendono ai collaboratori a qualsiasi titolo di enti fornitori di servizi in favore della pubblica amministrazione.

A tal fine "Il Codice di comportamento dei dipendenti e dei collaboratori dell'Azienda Ulss n. 1 Dolomiti" approvato con deliberazione n. 591 del 31/05/2022 è pubblicato e, pertanto, visionabile e scaricabile direttamente dal sito aziendale al seguente indirizzo: <https://www.aulss1.veneto.it/bandi/codice-comportamento-dipendenti-azienda-ulss-n-1-dolomiti/>

L'accertata violazione degli obblighi derivanti dal D.P.R. n. 62 del 16/04/2013 e dal codice di comportamento

dell'Azienda ULSS, possono costituire motivo di risoluzione dell'accordo contrattuale.

Articolo 12- Controversie

Le controversie relative all'interpretazione ed esecuzione del presente accordo non risolte bonariamente tra le parti sono devolute al giudice competente in via esclusiva del foro competente Belluno.

Articolo 13- Registrazione

L'imposta di bollo è assolta in modo virtuale ai sensi dell'autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate A.E. n. 50395 del 2006.

Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso. Le spese di bollo sono a carico di chi richiede la registrazione.

Articolo 14- Norma di rinvio

Per ogni aspetto non disciplinato dal presente accordo contrattuale si fa rinvio alle norme del codice civile e alla normativa di settore.

Letto, firmato e sottoscritto

Per l'Azienda ULSS n. 1- DOLOMITI
Il Commissario
dott. Giuseppe Dal Ben

Per il Soggetto privato accreditato
Il legale rappresentante*
Società Nuova S.C.S.
dott. Federico Bristot

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del cod. civ., si approvano e distintamente sottoscrivono le previsioni contrattuali di cui agli artt. 1- Oggetto, 2- Obblighi del Soggetto accreditato, 7- Eventi modificativi e cause di risoluzione dell'accordo contrattuale, 10- Tutela dati personali, 11-Codice di comportamento Azienda Ulss 1 Dolomiti, 12- Controversie

Letto, firmato e sottoscritto

Per l'Azienda ULSS n. 1- DOLOMITI
Il Commissario
dott. Giuseppe Dal Ben

Per il Soggetto privato accreditato
Il legale rappresentante*
Società Nuova S.C.S.
dott. Federico Bristot

* il presente documento informatico è firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs n. 82/2005